

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE¹**

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria superiore**.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, che siano iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Piemonte e:

- abbiano superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore;

oppure

- siano iscritti al secondo o terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello (c.d. percorsi "serali").

Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a **6 mesi** né superiore a **2 anni** e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.

Successivamente al conseguimento del diploma, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015).

In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

Per l'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore, la data di termine del percorso formativo è convenzionalmente individuata nel 15 di luglio dell'anno in cui l'apprendista sostiene l'esame di Stato.

¹ Fonte: [Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309](#)

Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la **durata annua** della formazione per il IV e V anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna <i>(presso la scuola)</i>	Formazione interna <i>(presso il datore di lavoro)</i>
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	1.056	660	396
LICEI ARTISTICI	1.155	726	429
LICEI CLASSICI	1.023	660	363
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	990	627	363
LICEI MUSICALI E COREUTICI	1.056	660	396

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate settimanali in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna <i>(presso la scuola)</i>	Formazione interna <i>(presso il datore di lavoro)</i>
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	32	20	12
LICEI ARTISTICI	35	22	13
LICEI CLASSICI	31	20	11
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	30	19	11
LICEI MUSICALI E COREUTICI	32	20	12

Ferme restando le durate ordinamentali sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Per i percorsi "serali", la durata annua della formazione è ripartita tenendo conto della riduzione della durata ordinamentale e dei quadri orari di riferimento previsti dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

1. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, operanti in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.